



Bruxelles, 14 febbraio 2017
(OR. en)

6128/1/17
REV 1

JAI 102
COPEN 37
GENVAL 10
EUROJUST 22
ENFOPOL 59
ENFOCUSTOM 31

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|----------------|--|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Delegazioni |
| n. doc. prec.: | 11501/16 |
| Oggetto: | Squadre investigative comuni - Guida pratica |

Si allega per le delegazioni la guida pratica per le squadre investigative comuni (SIC), presentata dal segretariato della rete delle SIC. La guida è stata elaborata dalla rete delle SIC in cooperazione con Eurojust, Europol e l'OLAF. Migliora, alla luce dell'esperienza pratica acquisita, il precedente Manuale ad uso delle SIC e include il modello di accordo SIC aggiornato¹.

¹ GU C 18 del 19.1.2017, pagg. 1–9.



SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI

Guida pratica

Indice

| | |
|---|----|
| 1. Obiettivo | 4 |
| 2. Il concetto di SIC e il quadro legale | 4 |
| 2.1. Definizione | 4 |
| 2.2. Quadro giuridico | 5 |
| 3. Costituzione di una SIC | 6 |
| 3.1. In quali casi si costituisce una SIC?..... | 6 |
| 3.1.1. Casi idonei | 6 |
| 3.1.2. Considerazioni pratiche..... | 7 |
| 3.2. Accordo SIC..... | 8 |
| 3.3. Struttura della squadra | 8 |
| 3.3.1. Composizione della squadra..... | 8 |
| 3.3.2. Partecipanti alla squadra | 9 |
| 3.4. Informare Eurojust della costituzione di SIC | 9 |
| 4. Funzionamento delle SIC | 9 |
| 4.1. Quadro giuridico | 9 |
| 4.2. Pianificazione e coordinamento delle attività operative..... | 10 |
| 5. Chiusura della SIC e valutazione | 11 |
| ALLEGATI | 12 |
| Allegato I - Domande ricorrenti | 12 |
| 1. Quali sono i principali passi pratici nella costituzione di una SIC?..... | 12 |
| 2. I casi SIC richiedono più tempo e risorse di altri casi transfrontalieri?..... | 12 |
| 3. Le SIC sono adatte ai casi urgenti? | 13 |
| 4. Una SIC ha un "paese capofila"?..... | 13 |
| 5. Il coinvolgimento di Eurojust o Europol in una SIC è obbligatorio? Cosa occorre per beneficiare dei finanziamenti dell'UE? Possono partecipare altri organismi?..... | 14 |
| 6. Per la costituzione di una SIC devono essere in corso indagini nazionali in tutti gli Stati interessati?..... | 14 |
| 7. È opportuno che ciascuna parte dell'accordo designi un responsabile della SIC?..... | 15 |
| 8. Possono essere designati più responsabili della SIC per lo stesso Stato?..... | 15 |
| 9. Nelle operazioni della SIC possono essere coinvolte persone diverse dalle autorità giudiziarie e di contrasto?..... | 16 |
| 10. Come si scambiano informazioni e prove all'interno di una SIC? Come si rispecchia tale scambio nei procedimenti nazionali? | 16 |
| 11. Com'è possibile scambiare informazioni e prove raccolte prima della costituzione della SIC? | 17 |
| 12. A quali condizioni le prove raccolte da una SIC sono ammissibili dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali?..... | 17 |
| 13. Come chiarire i requisiti in materia di divulgazione risultanti dalle legislazioni nazionali dei partner delle SIC?..... | 18 |
| 14. Come si condividono all'interno di una SIC le prove ottenute per mezzo dell'assistenza giudiziaria reciproca?..... | 18 |
| 15. La SIC esclude l'uso di altri strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia?..... | 19 |

| | |
|--|-----------|
| Allegato II - Sostegno delle agenzie/organi dell'UE alle SIC | 20 |
| 1. Eurojust..... | 20 |
| 1.1 Missione e mandato | 20 |
| 1.2 Partecipazione dei membri nazionali di Eurojust alle SIC..... | 21 |
| 1.3 Sostegno di Eurojust alle SIC..... | 21 |
| 2. Europol | 22 |
| 2.1. Missione e struttura di Europol | 22 |
| 2.2. Base giuridica - Partecipazione di Europol alle SIC | 23 |
| 2.3. Sostegno operativo di Europol alle SIC..... | 23 |
| 3. OLAF | 24 |
| 3.1. Missione e mandato | 24 |
| 3.2. Base giuridica per la partecipazione dell'OLAF a una SIC..... | 25 |
| 3.3. Sostegno dell'OLAF alle SIC | 26 |
| Allegato III - Modello di accordo SIC..... | 28 |
| Allegato IV - Elenco di controllo per la pianificazione e il coordinamento delle attività operative | 38 |
| 1. Questioni generali..... | 38 |
| 2. Questioni specifiche per reati..... | 39 |

1. Obiettivo

L'obiettivo della presente guida pratica è fornire informazioni, orientamenti e consigli agli operatori in merito alla costituzione di squadre investigative comuni (SIC). La guida è stata ideata dalla rete delle SIC - in cooperazione con Eurojust, Europol e l'OLAF - e rappresenta un miglioramento, alla luce dell'esperienza pratica acquisita, del precedente *Manuale ad uso delle SIC*.

La rete delle SIC

La rete dell'UE di esperti nazionali sulle SIC (rete delle SIC) è stata istituita nel 2005 al fine di promuovere il ricorso a SIC da parte degli operatori. Ciascuno Stato membro ha nominato uno o più esperti nazionali che rappresentano sia la dimensione giudiziaria (giudici, procuratori, ministeri della giustizia) sia quella dei servizi di contrasto (funzionari di polizia, ministeri dell'interno) di una SIC. A livello nazionale gli esperti fungono da punti di contatto a cui possono rivolgersi per consigli gli operatori che intendono costituire una SIC. In qualità di membri della rete delle SIC sono competenti nel funzionamento delle SIC nel proprio Stato membro e hanno accesso alle informazioni relative agli aspetti pratici delle SIC costituite con altri Stati membri. Il segretariato, ospitato dal 2011 da Eurojust, promuove, sostiene e stimola le attività della rete delle SIC.

Per contattare l'esperto nazionale (o gli esperti) sulle SIC, si prega di consultare i canali nazionali a disposizione (intranet ecc.). Nel caso non si riescano a trovare le informazioni necessarie, rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: jitsnetworksecretariat@eurojust.europa.eu.

2. Il concetto di SIC e il quadro legale

2.1. Definizione

Una squadra investigativa comune è uno strumento di cooperazione internazionale basato su un accordo tra le autorità competenti - sia nel settore giudiziario (giudici, procuratori, giudici inquirenti...) sia in quello dei servizi di contrasto - di due o più Stati, istituito per un periodo di tempo limitato e per un obiettivo specifico al fine di effettuare indagini penali in uno o più degli Stati coinvolti.

Rispetto alle forme tradizionali di cooperazione giudiziaria e di polizia le SIC presentano il seguente valore aggiunto:

- consentono la raccolta e lo scambio diretti di informazioni e prove senza che sia necessario ricorrere ai canali tradizionali di assistenza giudiziaria reciproca. Le informazioni e le prove, raccolte conformemente alla legislazione dello Stato in cui opera la squadra, possono essere condivise sulla (sola) base dell'accordo SIC; e
- i *membri distaccati* della squadra (cioè quelli provenienti da uno Stato diverso da quello in cui essa opera) hanno il diritto di essere presenti e partecipare - entro i limiti previsti dalla legislazione nazionale e/o specificati dal responsabile della SIC - alle misure investigative attuate al di fuori del loro Stato di origine.

Per tali ragioni le SIC rappresentano uno strumento di cooperazione molto efficiente ed efficace che agevola il coordinamento delle indagini e delle azioni penali condotte in parallelo in vari Stati.

2.2. Quadro giuridico

Il quadro giuridico dell'UE per la costituzione di SIC tra Stati membri è rappresentato dall'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale dell'UE del 2000¹ e dalla decisione quadro del 2002 sulle SIC². Ad oggi tutti gli Stati membri hanno attuato una o entrambe le basi giuridiche.

L'ordine europeo d'indagine non può essere utilizzato per richiedere la costituzione di una SIC³.

È possibile costituire SIC anche sulla base di altri strumenti internazionali, in particolare con e tra autorità competenti di Stati che non appartengono all'Unione europea. I seguenti strumenti offrono una base giuridica per la costituzione di SIC:

- accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001⁴;
- articolo 5 dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America⁵;
- articolo 27 della convenzione sulla cooperazione di polizia per l'Europa sudorientale (PCC-SEE)⁶ applicabile tra vari Stati membri (Austria, Bulgaria, Ungheria, Romania, Slovenia) e paesi balcanici (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia);
- articolo 20 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale⁷;

¹ Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pagg. 1-23). [Accessibile qui](#).

² Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pagg. 1-3). [Accessibile qui](#).

³ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale, (GU L 130 dell'1.5.2014, pagg. 1-36). [Accessibile qui](#).

⁴ GU L 26 del 29.1.2004, pagg. 3-9.

⁵ GU L 181 del 19.7.2003, pagg. 34-42.

⁶ Registrazione presso il Segretariato delle Nazioni Unite: Albania, 3 giugno 2009, n. 46240; *si veda* <http://www.pccseesecretariat.si/>.

⁷ Serie dei trattati europei n. 182; *si veda* <http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/182>.

- articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope⁸;
- articolo 19 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC)⁹;
- articolo 49 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)¹⁰;
- accordi bilaterali tra gli Stati coinvolti.

Non tutti gli strumenti summenzionati si applicano tra gli stessi Stati. Nell'accordo SIC potrebbe essere pertanto necessario fare riferimento a varie di tali basi giuridiche in caso di SIC a cui partecipano Stati che non sono membri dell'UE. Inoltre il contenuto delle disposizioni relative alle SIC, che può variare da uno strumento all'altro, può giustificare l'introduzione nell'accordo SIC di disposizioni specifiche a integrazione degli strumenti applicabili.

È possibile consultare le conclusioni della 10^a riunione annuale degli esperti sulle SIC al fine di avere una visione d'insieme delle specifiche problematiche connesse a SIC a cui partecipano Stati non membri dell'UE e delle possibili soluzioni.

3. Costituzione di una SIC

Gli operatori dell'UE che desiderano costituire una SIC possono avvalersi facilmente della consulenza di esperti contattando l'esperto nazionale (o gli esperti) sulle SIC nominato nel proprio Stato membro. Possono anche richiedere il sostegno di Eurojust e/o Europol al fine di valutare l'idoneità del caso e stabilire le azioni giuridiche/pratiche da intraprendere ai fini della costituzione della SIC¹¹.

3.1. In quali casi si costituisce una SIC?

3.1.1. Casi idonei

Gli strumenti dell'UE descrivono due situazioni specifiche in cui è possibile costituire una SIC:

- **Indagini transfrontaliere di notevole portata:** è possibile costituire una SIC quando "*le indagini condotte da uno Stato membro su reati comportano inchieste difficili e di notevole portata che hanno un collegamento con altri Stati membri*".
- **Indagini collegate che necessitano di coordinamento:** è possibile costituire una SIC quando "*più Stati membri svolgono indagini su reati che, per le circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata negli Stati membri interessati*".

Simili disposizioni sono contenute in molti degli altri strumenti summenzionati (convenzione PCC-SEE, protocollo CdE).

⁸ Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1582, pag. 95; si veda <http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html>.

⁹ Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2225, pag. 209; si veda <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html>.

¹⁰ Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2349, pag. 41; si veda <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html#UNCACfulltext>.

¹¹ Gli allegati contengono maggiori dettagli sul sostegno operativo fornito da Eurojust ed Europol.

3.1.2. Considerazioni pratiche

Oltre ai requisiti di legge, nella prassi si tiene conto di considerazioni pratiche al momento di valutare l'esigenza di costituire una SIC, alcune delle quali sono:

- la complessità e la sofisticatezza della rete/delle attività criminali sottoposte a indagine,
- il numero e la complessità delle misure investigative da realizzare negli Stati coinvolti e
- il livello di collegamento delle indagini tra gli Stati coinvolti.

Nella grande maggioranza dei casi per i quali sono costituite SIC, negli Stati coinvolti sono in corso indagini parallele. È tuttavia possibile che, nel momento in cui si considera la costituzione di una SIC, non in tutti gli Stati coinvolti (ma solo in uno o alcuni di questi) siano state avviate indagini. In tali situazioni il primo passo è spesso l'avvio di indagini nazionali negli altri Stati coinvolti.

Se le indagini sono già in corso, può essere rilevante lo *stadio in cui si trovano le indagini nazionali*: in particolare le autorità nazionali possono essere più inclini a partecipare a una SIC nel caso le loro indagini si trovino ancora in uno stadio relativamente iniziale e le indagini effettuate negli altri paesi siano in una fase equivalente.

Se un caso presenta collegamenti tra più di due paesi, si tiene conto anche del *rispettivo livello di coinvolgimento*: a volte si concorda quale primo passo la costituzione di una SIC solo tra i paesi più coinvolti, e non tra tutti quelli coinvolti, mentre la cooperazione con gli altri sarà perseguita tramite l'assistenza giudiziaria reciproca.

Qualora uno o più paesi desiderino entrare a far parte della SIC in una fase più avanzata, è sempre possibile modificare l'accordo iniziale.

Alla luce di quanto sopra si raccomanda che le autorità giudiziarie e di contrasto degli Stati che considerano la costituzione di una SIC si incontrino *alla prima occasione possibile* per discuterne, prima che sia fatta una proposta formale e sia formulato un accordo.

Eurojust ed Europol possono svolgere un ruolo fondamentale a tal proposito consentendo - durante le riunioni operative o di coordinamento - alle autorità nazionali di:

- ottenere una visione internazionale più completa del caso,
- discutere dell'opportunità di avviare indagini parallele e delle relative modalità, in vista della costituzione di una SIC, e
- chiarire i requisiti nazionali relativi alla presentazione di una richiesta formale di costituzione di una SIC (che in alcuni Stati è la condizione preliminare alla costituzione)¹².

¹² Si veda l'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale dell'UE del 2000. In pratica raramente è necessario presentare una lettera di richiesta formale. Informazioni specifiche sulla legislazione nazionale di attuazione - anche in merito a tale questione - sono disponibili sulla piattaforma web ad accesso ristretto per le SIC *JITs restricted area*, gestita dal segretariato della rete delle SIC, a cui possono avere accesso le autorità giudiziarie e di contrasto dell'UE. Per richiedere accesso inviare un'e-mail a: jitsnetworksecretariat@eurojust.europa.eu.

3.2. Accordo SIC

Per facilitare la costituzione di SIC è stato messo a punto un modello di accordo¹³. È possibile scaricare tale documento in tutte le lingue ufficiali e in formato editabile dai siti web di Eurojust ed Europol.

Il modello di accordo SIC rappresenta un *documento di riferimento non vincolante* comune che gli operatori possono adattare alle specifiche necessità di un caso. Le disposizioni standard pertanto sono a volte riformulate per riflettere i requisiti della legislazione nazionale o accordi ad hoc. Il modello di accordo fornisce anche un utile elenco contenente la maggior parte degli elementi da tenere in considerazione affinché una SIC possa svolgere le proprie attività in modo sicuro.

Nella pratica il modello dell'UE è utilizzato nella grande maggioranza delle SIC costituite tra Stati membri dell'UE. Inoltre tale modello si è dimostrato sufficientemente flessibile da fungere da base per le discussioni con gli Stati non membri dell'UE, con alcuni adeguamenti alle diverse basi giuridiche. Alcuni Stati membri hanno sviluppato anche modelli di accordi bilaterali che possono servire per anticipare questioni che potrebbero emergere in questo specifico contesto e velocizzare le discussioni sul contenuto dell'accordo SIC.

Dopo che è stato raggiunto un accordo di principio per la costituzione di una SIC, Eurojust può fornire assistenza nella redazione dell'accordo SIC e nella discussione - per mezzo dei membri nazionali degli Stati membri coinvolti - delle clausole necessarie a integrare il modello di accordo o a discostarsi da esso. Una migliore prassi a tal proposito prevede l'elaborazione del modello di accordo in una lingua di lavoro comune e la sua traduzione nelle lingue ufficiali degli Stati membri coinvolti solo dopo che i partner hanno concordato il contenuto del documento.

Per tutta la durata della SIC, e previo accordo tra le parti, è possibile modificare l'accordo iniziale nel caso sia necessario adattarne il contenuto (es.: cambiamento dei reati oggetto dell'indagine, coinvolgimento di una nuova parte, composizione della squadra, obiettivi o prolungamento della durata).

3.3. Struttura della squadra

3.3.1 Composizione della squadra

Ciascuna parte dell'accordo SIC nomina le seguenti persone:

- il/i responsabile/i della SIC incaricati in particolare della supervisione delle attività della SIC quando la squadra opera nel territorio dello Stato interessato. Le legislazioni nazionali in genere specificano quale sia l'autorità competente per la costituzione di una SIC (se del caso in seguito a un meccanismo di autorizzazione) e quale debba fungere da responsabile della SIC¹⁴;
- i membri della SIC - nella maggior parte dei casi autorità di contrasto - che attueranno le misure investigative e svolgeranno le attività operative. I membri designati, se sono presenti e partecipano a indagini al di fuori del proprio Stato di origine, operano in qualità di "membri distaccati della SIC".

È possibile costituire una SIC tra le autorità competenti di almeno due Stati. In pratica non è raro che le SIC siano costituite tra un numero più elevato di partner, il che può giustificare l'adozione di specifiche modalità per agevolare lo scambio di informazioni e di prove.

¹³ Risoluzione del Consiglio su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune (SIC), GU C 18 del 19.1.2017, pagg. 1-9.

¹⁴ La piattaforma *JITs restricted area* contiene informazioni specifiche sulla legislazione nazionale in materia.

3.3.2 Partecipanti alla squadra

Oltre alle parti, gli strumenti applicabili in genere prevedono la partecipazione facoltativa di "funzionari di (altri) organismi", tra cui gli organismi dell'UE, i membri nazionali di Eurojust conformemente all'articolo 9 septies della decisione Eurojust, il personale di Europol conformemente all'articolo 6 della decisione Europol e il personale dell'OLAF.

In genere un'apposita appendice dell'accordo, un modello della quale è incluso nel modello di accordo SIC, contiene i dettagli della partecipazione di Eurojust, Europol o dell'OLAF.

3.4. Informare Eurojust della costituzione di SIC

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della decisione Eurojust¹⁵, i membri nazionali di Eurojust degli Stati membri coinvolti dovrebbero essere informati dalle proprie autorità nazionali competenti in merito alla costituzione della SIC, anche se non coinvolti in qualità di partecipanti.

4. Funzionamento delle SIC

4.1. Quadro giuridico

Gli strumenti applicabili includono i seguenti principi riguardanti le operazioni delle SIC:

- le attività della SIC sono svolte conformemente alla legislazione dello Stato in cui essa opera ("Stato delle operazioni") e sotto la supervisione del responsabile della SIC designato da tale Stato;
- i membri distaccati hanno il diritto di essere presenti durante le indagini, a meno che il responsabile della SIC dello Stato delle operazioni decida altrimenti per ragioni specifiche;
- il responsabile della SIC può incaricare i membri distaccati di attuare misure investigative, con il consenso dello Stato delle operazioni e dello Stato che li ha distaccati;
- i membri distaccati hanno il diritto di condividere con la squadra le informazioni disponibili nello Stato che li ha distaccati. Se necessario, essi possono richiedere alle autorità competenti di tale Stato di effettuare indagini conformemente alle condizioni previste dalla loro legislazione nazionale in un caso nazionale.

¹⁵ Decisione 2002/187/GAI del Consiglio su Eurojust, modificata dalla decisione 2009/426/GAI del Consiglio.

L'utilizzo delle informazioni scambiate nell'ambito di una SIC (che non sarebbe stato possibile ottenere altrimenti) è limitato da un principio di specialità: tali informazioni possono essere utilizzate in via di principio (solo) ai fini per i quali è stata costituita la squadra. La squadra può tuttavia concordare nell'accordo SIC un utilizzo più ampio delle informazioni, ad esempio¹⁶.

Nello svolgimento delle loro funzioni nello Stato delle operazioni, i membri distaccati sono assimilati ai funzionari di quest'ultimo Stato per quanto riguarda i reati che dovessero subire o commettere¹⁷.

Nella pratica emerge una considerevole varietà nell'utilizzo di SIC, il che dimostra la flessibilità dello strumento e la sua capacità di adattarsi alle specifiche esigenze di un caso. In molti casi, ad esempio, le indagini sono svolte in un primo tempo in parallelo dai vari Stati coinvolti, che scambiano periodicamente tra loro le prove raccolte. In una seconda fase i membri della SIC sono distaccati da ciascuno Stato a sostegno di una fase operativa coordinata.

4.2. Pianificazione e coordinamento delle attività operative

Al fine di conseguire i loro obiettivi, le SIC necessitano di un efficace coordinamento dei procedimenti nazionali e della pianificazione delle fasi investigative/delle azioni penali. Il coordinamento e la pianificazione agevolano inoltre le richieste di sostegno finanziario, che si basano sulle stime di costo delle attività operative programmate.

Per queste ragioni gli operatori hanno individuato l'esigenza di affrontare tali aspetti pratici nell'ambito della squadra e di concordare modalità specifiche. È stato elaborato un elenco che permette di inserire in uno specifico documento le modalità adottate, se ritenuto opportuno (un cosiddetto "piano d'azione operativo").

In pratica, tuttavia, si è registrata una chiara preferenza per soluzioni più informali. Riunioni periodiche - soprattutto quelle sostenute da Eurojust ed Europol - sono usate come strumenti di pianificazione. Le conclusioni delle riunioni contengono le modalità concordate.

Indipendentemente dal formato ritenuto preferibile, si raccomanda di discutere e, se possibile, registrare le modalità pratiche relative ad attività operative della SIC che non siano già state inserite nell'accordo SIC. A tal fine si invitano gli operatori a consultare l'allegato IV della presente guida pratica, che contiene un elenco di questioni rilevanti a tal proposito.

Per maggiori informazioni sul sostegno fornito da Eurojust, Europol e dall'OLAF durante la fase operativa, si consulti anche il pertinente allegato della presente guida pratica.

¹⁶ L'articolo 13, paragrafo 10, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale consente anche l'uso eccezionale delle informazioni scambiate nell'ambito di una SIC (senza il previo consenso dello Stato in cui tali informazioni sono diventate disponibili) per scongiurare una minaccia immediata e grave alla sicurezza pubblica, in caso di successivo avvio di un'indagine penale.

¹⁷ Si veda l'articolo 15 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale. L'articolo 16 dello stesso strumento contiene norme dettagliate in merito alla responsabilità civile.

5. Chiusura della SIC e valutazione

Una SIC è costituita per un limitato periodo di tempo che può essere prolungato all'occorrenza, se concordato dai partner. Si raccomanda ai partner di consultarsi e coordinarsi per tempo in merito a un eventuale prolungamento al fine di evitare interruzioni nel quadro della cooperazione. Se possibile si dovrebbero evitare decisioni unilaterali di abbandonare una SIC attiva.

Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle situazioni in cui, a causa di scadenze diverse, le autorità competenti di uno Stato devono concludere le proprie indagini - e quindi porre fine al proprio coinvolgimento in una SIC - mentre per altri partner sussistono ancora esigenze di cooperazione. Sulla base del feedback ricevuto, è opportuno prevedere tale possibilità con anticipo e può essere necessario trovare soluzioni ad hoc.

Al più tardi prima della chiusura della SIC¹⁸ può essere necessario che i partner della SIC considerino la definizione della giurisdizione e i passi pratici correlati (es. riesame del campo di applicazione dei rispettivi procedimenti, condivisione e/o eventuale trasferimento di giurisdizione ecc.), anche se le modalità adottate possono essere attuate dopo la chiusura della SIC.

La valutazione della SIC da parte dei soggetti coinvolti è di importanza cruciale per accrescere la conoscenza e migliorare il funzionamento dello strumento. È stato elaborato un modulo di valutazione della SIC al fine di facilitare tale compito agli operatori. Si incoraggiano gli operatori a effettuare tale valutazione congiuntamente di preferenza in occasione di una specifica riunione quando si avvicina lo scioglimento della SIC. La valutazione è richiesta per le SIC che hanno ricevuto sostegno finanziario da parte di Eurojust. In questo documento è possibile trovare informazioni dettagliate e orientamenti relativamente alla valutazione delle SIC e al sostegno di cui possono beneficiare gli operatori.

¹⁸ Può essere necessario considerare la questione in una fase precedente, in quanto potrebbe influire sulle modalità con cui le indagini e la fase operative sono svolte (es. esecuzione di mandati d'arresto europei).

ALLEGATI

Allegato I - Domande ricorrenti

1. Quali sono i principali passi pratici nella costituzione di una SIC?

Per una SIC è necessario prima di tutto che le autorità competenti degli Stati interessati individuino un *obiettivo e interesse comuni* al fine di creare tale quadro di cooperazione, il che presuppone l'esistenza e la verifica di un collegamento tra le indagini nei vari Stati. Nella maggior parte dei casi tale processo è effettuato tramite uno scambio e un'analisi delle informazioni tra le autorità nazionali di contrasto con il sostegno di Europol, se del caso.

Il secondo passo prevede che le autorità competenti per una tale decisione negli Stati interessati raggiungano un accordo per la costituzione della SIC. La piattaforma *JITs restricted area* contiene una panoramica delle norme nazionali in proposito a disposizione degli operatori. Nella maggior parte degli Stati membri la decisione richiede il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria o responsabile dell'azione penale (a volte previa autorizzazione di un'autorità centrale). Può essere necessario (ma raramente accade) che la decisione sia preceduta dalla trasmissione della richiesta ufficiale di costituzione di una SIC.

Quando la SIC è ritenuta l'opzione di cooperazione adatta si può cominciare a formulare l'accordo, spesso con il sostegno di Eurojust. È necessario concentrarsi in special modo sul rapido completamento di tale processo per evitare di ritardare le indagini o perdere slancio. In particolare, per semplificare le discussioni, è opportuno che il contenuto dell'accordo sia conciso e che tutti i dettagli inutili siano per quanto possibile omessi (es. evitare riassunti dettagliati del caso nella sezione *obiettivi*).

Si vedano anche le sezioni 3.1 e 3.2 della guida pratica

2. I casi SIC richiedono più tempo e risorse di altri casi transfrontalieri?

Si fa ricorso alle SIC per indagini transfrontaliere complesse che, in quanto tali, richiedono sufficienti risorse e tempo a livello nazionale. Come detto sopra (si veda la domanda 1), è opportuno che l'accordo sia formulato il più velocemente possibile per evitare di ritardare le operazioni.

Non sono stati registrati casi in cui i tempi delle indagini sostenute da SIC sono stati maggiori rispetto ad altri casi transfrontalieri e, a tal proposito, si ritiene in genere che la flessibilità della SIC velocizzi le indagini. Inoltre non sono stati registrati casi in cui le SIC hanno avuto bisogno di risorse umane o finanziarie maggiori rispetto ad altri casi transfrontalieri.

Le riunioni operative e la partecipazione dei membri distaccati della SIC possono comportare costi aggiuntivi (spese di viaggio e alloggio) per i quali è possibile chiedere il sostegno di Eurojust ed Europol (si veda l'allegato II).

Si veda anche la sezione 4.1 della guida pratica

3. Le SIC sono adatte ai casi urgenti?

Dopo la loro costituzione le SIC offrono un quadro flessibile che consente la cooperazione in tempo reale tra le autorità competenti e agevola l'esecuzione di operazioni urgenti, quali consegne controllate, operazioni simultanee e coordinate nonché indagini su importanti incidenti internazionali.

Nel caso sia necessario agire con urgenza prima della costituzione della SIC (es. arresti o consegne controllate non differibili) sussiste sempre la possibilità di avviare la cooperazione tramite altri canali (scambio di informazioni a livello di polizia e/o assistenza giudiziaria reciproca) e di valutare la costituzione di una SIC in una fase successiva.

Si vedano anche le sezioni 3.1, 3.2 e 4.2 della guida pratica

4. Una SIC ha un "paese capofila"?

La costituzione e le operazioni di una SIC dipendono da un reciproco accordo tra autorità nazionali. La cooperazione si basa su condizioni di parità, il che significa che la cooperazione nella SIC non interferisce con l'esercizio dei poteri delle autorità giudiziarie e di contrasto previsti dalla legislazione nazionale.

In pratica le parti possono concordare che una di loro, ad esempio lo Stato più colpito o che ha la visione più completa delle attività del gruppo criminale organizzato, prenda maggiormente l'iniziativa e/o organizzi di fatto la cooperazione tra le autorità nazionali. Tale accordo può essere utile per garantire l'opportuno coordinamento all'interno della SIC, nel pieno rispetto delle prerogative delle autorità nazionali.

Si veda anche la sezione 3.3 della guida pratica

5. Il coinvolgimento di Eurojust o Europol in una SIC è obbligatorio? Cosa occorre per beneficiare dei finanziamenti dell'UE? Possono partecipare altri organismi?

La partecipazione di Eurojust e/o Europol a una SIC è opzionale. Le autorità nazionali decidono se desiderano beneficiare del sostegno da loro offerto (si consulti l'allegato II per una panoramica del sostegno fornito).

Affinché la SIC possa beneficiare dei finanziamenti di Eurojust, i membri nazionali di Eurojust degli Stati membri interessati devono essere invitati a partecipare alle sue attività. L'osservanza di tale requisito è certificata dalla spunta della casella corrispondente nel modulo di richiesta. Idealmente tale invito dovrebbe essere incluso nella documentazione specifica (ad es. l'allegato dell'accordo SIC relativo al ruolo dei partecipanti, una clausola nell'accordo stesso o un'indicazione tra le informazioni fornite a Eurojust conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della decisione Eurojust ecc.).

Anche gli strumenti applicabili dell'UE e internazionali fanno in genere riferimento alla partecipazione di "altri organismi" alla SIC. Oltre a Eurojust ed Europol finora l'OLAF è stato l'unico altro organismo a essere coinvolto in una SIC.

Si vedano anche le sezioni 3.3.2 e 3.4 della guida pratica

6. Per la costituzione di una SIC devono essere in corso indagini nazionali in tutti gli Stati interessati?

Gli strumenti dell'UE non richiedono specificatamente che al momento della costituzione di una SIC siano in corso indagini nazionali in tutti gli Stati coinvolti.

Una sola delle due situazioni di cui alla sottosezione 3.1.1 (*inchieste collegate che necessitano di coordinamento*) fa chiaramente riferimento all'esistenza di procedimenti paralleli; nell'altra (*indagini transfrontaliere di notevole portata*) sembra invece sufficiente l'esistenza di un'indagine in uno degli Stati coinvolti. Inoltre dall'analisi delle legislazioni di attuazione emerge che in alcuni Stati membri l'avvio di un'indagine nazionale non è un presupposto per la costituzione della SIC¹⁹.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, quando la SIC è costituita sono in corso procedimenti paralleli.

Si veda anche la sezione 3.3 della guida pratica

¹⁹ La piattaforma *JITs restricted area* contiene informazioni specifiche sulle legislazioni nazionali di attuazione - anche in relazione a questo aspetto.

7. È opportuno che ciascuna parte dell'accordo designi un responsabile della SIC?

Gli strumenti esistenti in materia di SIC non specificano se ciascuna parte dell'accordo debba designare un responsabile. Precisano tuttavia che *"la squadra è diretta da un rappresentante dell'autorità competente che prende parte alle indagini penali dello Stato membro nel cui territorio la squadra interviene"*, il che può indicare l'opportunità che per ciascuno degli Stati in cui opera la squadra sia designato almeno un responsabile della SIC. Nella maggior parte dei casi è proprio questa la prassi.

Si veda anche la sottosezione 3.3.1 della guida pratica

8. Possono essere designati più responsabili della SIC per lo stesso Stato?

Gli strumenti esistenti in materia di SIC non specificano se ciascuna parte debba designare un solo responsabile.

In pratica, negli Stati membri in cui sono coinvolti nello stesso caso sia un giudice inquirente che un procuratore è possibile designare due responsabili della SIC.

Potrebbe sorgere una difficoltà laddove i reati su cui la SIC indaga siano oggetto di varie indagini correlate svolte da autorità diverse all'interno dello stesso Stato. Tale situazione potrebbe ripercuotersi sull'efficacia della squadra se le autorità competenti non sono della stessa opinione relativamente al caso. Se possibile il coordinamento delle indagini (correlate) dovrebbe essere pertanto garantito a livello nazionale prima della costituzione della SIC, affinché sia designato un solo responsabile per ciascuno Stato interessato.

Si veda anche la sottosezione 3.3.1 della guida pratica

9. Nelle operazioni della SIC possono essere coinvolte persone diverse dalle autorità giudiziarie e di contrasto?

Come succede in altre indagini, i contributi da parte di persone che non fanno parte né delle autorità giudiziarie né dei servizi di contrasto possono essere utili al caso (es. esperti forensi o organizzazioni non governative, soprattutto per il sostegno alle vittime). Nel caso si preveda la loro partecipazione, può essere utile che i partner discutano della questione al momento della costituzione della SIC.

Il responsabile della SIC dello Stato in cui opera la squadra può incaricare i membri distaccati della SIC di attuare misure investigative. Ciò spiega perché, nella pratica, i membri della SIC sono funzionari in grado di attuare tali misure nello Stato che li ha distaccati.

Si veda anche la sottosezione 3.3.1 della guida pratica

10. Come si scambiano informazioni e prove all'interno di una SIC? Come si rispecchia tale scambio nei procedimenti nazionali?

Gli strumenti dell'UE e internazionali regolano principalmente l'*accesso* da parte dei membri della SIC alle informazioni e alle prove raccolte dalla squadra, nonché il loro *utilizzo*, e non le condizioni applicate allo *scambio* di tali informazioni/prove. I responsabili e i membri della SIC devono pertanto seguire la legislazione nazionale e le prassi usuali.

Dall'esperienza emerge una forte preferenza degli operatori per i canali informali di comunicazione. Per quanto concerne la protezione e la sicurezza dei dati, è consigliabile utilizzare SIENA²⁰ o, in alternativa, gli appositi strumenti di Eurojust e l'e-mail sicura messa a disposizione nel quadro del programma di finanziamento delle SIC. È inoltre opportuno che i partner della SIC affrontino la questione della protezione dei dati personali tenendo conto del quadro applicabile dell'UE²¹.

Si veda anche la sezione 4 della guida pratica

²⁰ L'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (SIENA) è uno strumento elaborato da Europol per consentire la comunicazione e lo scambio veloci, sicuri e facili di informazioni e intelligence operative e strategiche connesse a reati.

²¹ *Si veda* la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

11. Com'è possibile scambiare informazioni e prove raccolte prima della costituzione della SIC?

La questione è stata affrontata in molti modi nella pratica: scambio di richieste di assistenza giudiziaria reciproca, scambio spontaneo di prove esistenti (articolo 7 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale dell'UE del 2000) ecc. A fini di efficienza, tuttavia, nella maggior parte dei casi i partner della SIC specificano inizialmente nell'accordo SIC che tali prove saranno scambiate nel quadro dello stesso accordo SIC.

Si veda anche la sezione 4 della guida pratica

12. A quali condizioni le prove raccolte da una SIC sono ammissibili dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali?

Gli strumenti applicabili prevedono che la squadra svolga le proprie operazioni conformemente alla legislazione dello Stato in cui opera in un dato momento. Gli strumenti applicabili non specificano tuttavia che le prove raccolte dalla squadra a tali condizioni sono in quanto tali ammissibili dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali dello Stato coinvolto.

La questione è regolamentata dalla legislazione nazionale, una panoramica della quale è a disposizione degli operatori sulla piattaforma *JITs restricted area*. In pratica, tuttavia, l'ammissibilità delle prove raccolte nell'ambito della SIC è raramente messa in dubbio: molto spesso la flessibilità offerta dalla SIC consente di prevedere, già al momento della raccolta delle prove, eventuali questioni di ammissibilità e di trovare le opportune soluzioni. A tal proposito può rivelarsi utile conferire a un responsabile o a un membro della SIC la competenza di gestire le questioni di ammissibilità - come suggerito nel modello di accordo - e fornirgli il sostegno di esperti sulle SIC e/o di Eurojust.

Si veda anche la sezione 4 della guida pratica

13. Come chiarire i requisiti in materia di divulgazione risultanti dalle legislazioni nazionali dei partner delle SIC?

Un valore aggiunto delle SIC rispetto allo scambio di richieste di assistenza giudiziaria reciproca è la possibilità di condividere informazioni direttamente tra i membri della SIC.

È tuttavia possibile che le legislazioni nazionali varino relativamente:

- alla misura in cui le informazioni ricevute possono (o devono) essere incluse nei procedimenti e fungere da prove in tribunale;
- alla misura in cui tali informazioni possono (o devono) essere comunicate alle parti interessate e alla fase dei procedimenti in cui tale comunicazione deve avvenire.

La mancanza della piena consapevolezza da parte dei partner della SIC in merito all'ordinamento giuridico applicabile negli altri Stati coinvolti potrebbe ripercuotersi negativamente sull'efficacia dell'indagine e/o dell'azione penale.

Al fine di agevolare le operazioni della SIC può essere consigliabile chiarire in fase di costituzione della squadra le norme nazionali applicabili. Gli operatori potrebbero anche consultare le informazioni disponibili sulla piattaforma *JITs restricted area* in merito alle legislazioni nazionali. Secondo una prassi abituale è anche possibile allegare all'accordo una copia o una sintesi delle legislazioni nazionali.

Si veda anche la sezione 4 della guida pratica

14. Come si condividono all'interno di una SIC le prove ottenute per mezzo dell'assistenza giudiziaria reciproca?

Dato che una SIC può operare solo nel territorio degli Stati che hanno sottoscritto l'accordo, la cooperazione di altri Stati è chiesta tramite l'assistenza giudiziaria reciproca (o, in alternativa, per mezzo di uno strumento che applica il principio di riconoscimento reciproco).

In pratica, dato che le prove raccolte sono spesso di interesse per tutte le parti della SIC, queste in genere si coordinano tra loro, anche se la richiesta è presentata formalmente da una di loro.

Al fine di garantire che le prove raccolte siano rese disponibili nell'ambito della SIC, si consiglia di inserire eventualmente nell'accordo una clausola ai cui sensi, in caso sia necessario inviare a uno Stato che non fa parte della SIC una richiesta di assistenza giudiziaria reciproca, si cercherà il consenso da parte di tale Stato a condividere con le altre parti della SIC le prove ottenute a seguito dell'esecuzione della richiesta.

Si veda anche la sezione 4 della guida pratica

15. La SIC esclude l'uso di altri strumenti di cooperazione giudiziaria e di polizia?

Le SIC agevolano la raccolta e lo scambio di informazioni e prove, il che dovrebbe escludere in via di principio l'uso tra le parti di strumenti di cooperazione giudiziaria aventi scopo e ambito identici (in particolare l'*assistenza giudiziaria reciproca*).

Come già indicato, la cooperazione nell'ambito di una SIC è spesso affiancata al ricorso all'assistenza giudiziaria reciproca nei confronti di Stati che non fanno parte della SIC. Inoltre la costituzione di una SIC non impedisce di fare uso di strumenti aventi scopo o ambito differenti (in particolare la consegna di una persona, come previsto dal *mandato d'arresto europeo*).

Per quanto concerne altri strumenti di cooperazione o riconoscimento reciproco, l'esistenza di procedimenti paralleli può limitare di fatto l'interesse a farvi ricorso, in quanto la maggior parte delle misure interessate può essere attuata da ciascuna parte nel quadro di procedimenti nazionali (es. l'esecuzione di una decisione di sequestro). Non esiste tuttavia una prassi unificata in tale settore e in una determinata situazione può rivelarsi utile ricorrere ad altri strumenti - nessuno dei quali escluda esplicitamente la propria applicazione nel contesto di una SIC.

Si veda anche la sottosezione 3.1.2 della guida pratica

Allegato II - Sostegno delle agenzie/organi dell'UE alle SIC

La partecipazione delle agenzie e degli organi dell'UE è contemplata specificatamente dagli strumenti dell'UE sulle SIC ed è prevista in pratica in un'appendice all'accordo SIC.

Di fatto, la grande maggioranza delle SIC gode del sostegno delle agenzie dell'UE. Inoltre, le varie forme di sostegno illustrate di seguito non sono considerate esclusive, bensì complementari: i riscontri ottenuti dagli operatori mostrano che un approccio "inter-agenzia", nell'ambito del quale le agenzie/organi dell'UE contribuiscono alle SIC in modo coordinato, apporta valore aggiunto alle indagini.

1. Eurojust

1.1 Missione e mandato

Per il raggiungimento del proprio obiettivo le SIC necessitano di un coordinamento adeguato delle indagini e dell'azione penale, la cui facilitazione è la missione principale di Eurojust.

Eurojust è l'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea. La sua competenza riguarda, in termini simili al mandato di Europol, le principali forme di criminalità organizzata, le forme gravi di criminalità e il terrorismo. Per altri tipi di reati Eurojust può prestare assistenza nelle indagini e azioni penali su richiesta di uno Stato membro.

Eurojust può fornire sostegno nei procedimenti intrapresi dalle autorità competenti degli Stati membri. Su richiesta di uno Stato membro, può fornire assistenza anche qualora le indagini e le azioni penali interessino lo Stato membro in questione e un paese terzo, se è stato concluso un accordo di cooperazione o se si dimostra che tale sostegno riveste un interesse essenziale.

Il ruolo specifico di Eurojust nelle SIC si rispecchia nel suo quadro giuridico:

- *informazioni dagli Stati membri sulle SIC costituite (cfr. anche la sezione 3.4 della guida pratica);*
- *richiesta di costituire una SIC:* Eurojust, agendo mediante i propri membri nazionali o attraverso il collegio, può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri di costituire una SIC;
- *diritto di partecipazione:* i membri nazionali sono autorizzati a partecipare alle SIC relative al proprio Stato membro, anche per quanto riguarda la costituzione di tali squadre;
- *partecipazione di Eurojust e finanziamento delle SIC:* i membri nazionali, i loro aggiunti o assistenti sono invitati a partecipare a qualsiasi SIC che interessi il loro Stato membro e benefici di un finanziamento comunitario.

1.2 Partecipazione dei membri nazionali di Eurojust alle SIC

Eurojust può fornire sostegno a una SIC sulla base delle proprie missioni e obiettivi generali, anche se, ai sensi dell'articolo 9 septies della decisione Eurojust, per lo più la sua partecipazione è formalizzata al fine di garantire chiarezza per quanto concerne il quadro applicabile.

I dettagli relativi alla partecipazione dei membri nazionali non sono in genere inclusi nell'accordo SIC, ma in un appendice dedicata che specifica se, in ogni caso, agiscono per conto di Eurojust o in quanto autorità nazionali competenti.

L'articolo 9 septies, sebbene faccia esplicitamente riferimento alla partecipazione dei membri nazionali alle SIC costituite tra Stati membri dell'UE, non osta a che i membri nazionali partecipino alle SIC che coinvolgono anche Stati non appartenenti all'UE, qualora ciò sia consentito dal loro diritto nazionale.

1.3 Sostegno di Eurojust alle SIC

- *Fase della costituzione*

Sin dal primo contatto con le loro autorità nazionali, gli uffici nazionali di Eurojust prestano sistematicamente assistenza ai partecipanti potenziali a una SIC valutando se un caso è idoneo alla costituzione della SIC stessa.

L'esigenza di costituire una SIC emerge spesso nel corso di una riunione di coordinamento (vale a dire una riunione tra le autorità nazionali competenti organizzata e finanziata da Eurojust al fine di stimolare e raggiungere un accordo sulla cooperazione reciproca e/o il coordinamento delle indagini e delle azioni penali). Tale esigenza può manifestarsi:

- alla luce dei collegamenti individuati tra procedimenti paralleli in corso, oppure
- quando le discussioni portano all'avvio di indagini negli Stati membri in cui le indagini non sono ancora iniziate (in tali casi, Eurojust può, ad esempio, facilitare la trasmissione delle prove, consentendo all'autorità che le riceve di avviare procedimenti).

Una volta raggiunto un accordo di principio sulla costituzione di una SIC, Eurojust può fornire assistenza nella stesura dell'accordo SIC e nella discussione, tramite gli uffici nazionali coinvolti, delle principali clausole. Se non sono stati convenuti in precedenza, la firma dell'accordo SIC presso Eurojust fornisce l'opportunità di esaminare i primi passi concreti nell'ambito della cooperazione SIC.

- *Fase operativa*

Durante la fase operativa, Eurojust può prestare assistenza specifica in relazione alle questioni pratiche e giuridiche relative al funzionamento della SIC, come la divulgazione delle informazioni, l'ammissibilità delle prove, il coinvolgimento di membri distaccati, il coordinamento tra i partner della SIC e così via.

Durante la fase operativa, Eurojust può attivare al proprio centro di coordinamento, che facilita lo scambio in tempo reale di informazioni durante gli interventi comuni e la soluzione di qualsiasi questione giuridica e pratica correlata.

Nell'ambito del suo sostegno operativo, Eurojust eroga finanziamenti per le attività delle SIC, provvedendo anche al rimborso di:

- spese di trasporto e alloggio (riunioni operative, partecipazione alle misure investigative realizzate al di fuori dello Stato di origine);
- costi di interpretazione e traduzione; e
- spese di trasporto delle prove e/o dei beni sequestrati.

Eurojust concede inoltre in prestito alle SIC laptop con connessioni protette, telefoni cellulari protetti (incluse le spese di connessione), scanner e stampanti mobili.

Per ulteriori informazioni, consultare la [guida sul finanziamento delle SIC](#) pubblicata sul sito web di Eurojust.

- *Chiusura della SIC e follow-up*

Se non previsto in precedenza, Eurojust può altresì prestare assistenza per quanto concerne la definizione della giurisdizione e le misure correlate. Può facilitare la valutazione della SIC ospitando le riunioni di valutazione e prestando assistenza in tale occasione, o fornendo installazioni per le videoconferenze. I fondi a disposizione delle SIC possono anche essere usati per finanziare le riunioni di valutazione negli Stati coinvolti.

2. Europol

2.1. Missione e struttura di Europol

Europol è competente per la criminalità organizzata, il terrorismo ed altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri in modo tale da richiedere, considerate la portata, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri.

Europol sostiene le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge tramite le sue capacità di informazione e analisi senza pari e mettendo a disposizione le competenze di più di 700 agenti al fine di individuare e localizzare le reti criminali e terroristiche più pericolose nell'Unione europea.

Gli Stati membri e i partner di Europol non appartenenti all'UE hanno distaccato circa 150 ufficiali di collegamento presso la sede di Europol. Essi garantiscono una cooperazione rapida ed efficace sulla base dei contatti personali e della fiducia reciproca. Cooperano attivamente con i membri del personale di Europol, sostenendone il lavoro di analisi, e facilitano lo scambio di informazioni strategiche e operative.

Gli ufficiali di collegamento partecipano alle riunioni operative e coordinano/organizzano consegne controllate e sorveglianza transfrontaliera nell'ambito di un sistema di disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Gli ufficiali di collegamento di Europol hanno anche un ruolo di consulenza e si interfacciano con gli esperti nazionali al fine di sostenere la costituzione delle SIC.

Per facilitare la cooperazione, dal 2010 Europol finanzia le spese di missione degli esperti delle autorità competenti degli Stati membri e degli Stati terzi che partecipano alle sue riunioni operative, durante le quali, tra l'altro, può figurare all'ordine del giorno l'idoneità di una SIC in un caso internazionale.

2.2. Base giuridica - Partecipazione di Europol alle SIC

Il personale di Europol può partecipare alle SIC con funzioni di supporto e può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della SIC entro i limiti previsti dal diritto degli Stati membri in cui la SIC opera e conformemente all'accordo di lavoro. Il personale di Europol non partecipa a misure coercitive.

2.3. Sostegno operativo di Europol alle SIC

Il valore aggiunto di Europol nel quadro del sostegno alle SIC non si limita alla fase preparatoria di una SIC: risulta parimenti utile in tutte le fasi di una SIC.

- *Fase della costituzione*

Le capacità di Europol sono particolarmente adatte alla valutazione del caso, dal momento che i dati d'intelligence e le informazioni disponibili su un potenziale caso SIC possono essere confrontati con le banche dati Europol, il che contribuisce a identificare ulteriori collegamenti e consente agli analisti di Europol di elaborare una panoramica globale del caso, piuttosto che valutarlo soltanto in base alla prospettiva nazionale.

Di conseguenza, Europol è perfettamente indicata per:

- fornire il quadro internazionale (tramite lo scambio e l'analisi di informazioni);
- individuare il sostegno opportuno (per potenziare ulteriormente tramite competenze e conoscenze il quadro tratto dall'intelligence);
- contribuire alla stesura dell'accordo SIC e dell'accordo di lavoro, alla stesura del piano d'azione operativo e/o alla facilitazione della discussione del modus operandi tattico e tecnico in un'indagine.

- *Fase operativa*

Europol, attraverso la gestione di diversi sistemi di raccolta e trattamento di dati, e dal momento che ospita la rete degli ufficiali di collegamento degli Stati membri e di tutti gli Stati terzi e le organizzazioni con cui Europol ha firmato un accordo di cooperazione, dispone dei mezzi che le consentono di:

- fornire un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti disponibili in Stati diversi da quelli in cui opera la SIC;
- facilitare lo scambio di informazioni tra i partecipanti/le parti coinvolte tramite una rete protetta dedicata (SIENA)
- prestare sostegno logistico, analitico e forense.

Durante la fase operativa, Europol è in grado di prestare assistenza per quanto concerne le questioni pratiche e di coordinamento che emergono dal funzionamento della SIC e dal relativo scambio di informazioni.

In questa fase Europol offre frequentemente l'uso del suo centro operativo protetto, situato presso la sua sede, consentendo un rapido coordinamento in tempo reale di tutti gli attori coinvolti, nonché fornendo un sostegno diretto in loco mediante la messa a disposizione della SIC di una serie di strumenti tecnici.

Su richiesta, Europol attiva analisti e specialisti in loco al fine di sostenere le indagini e le operazioni in corso negli Stati membri e negli Stati terzi, offrendo anche l'accesso remoto alla rete protetta di Europol al di fuori delle strutture dell'organizzazione (ufficio mobile, strumentario forense, ecc.).

I prodotti analitici che Europol fornisce più di frequente sono le relazioni sul controllo di corrispondenza incrociato, le relazioni di analisi operativa e le relazioni di analisi tecnica.

- *Chiusura della SIC e follow-up*

Alla conclusione di un'indagine internazionale o di una SIC, Europol offre le proprie strutture prestando assistenza per quanto concerne la valutazione, la condivisione delle migliori prassi e lo sviluppo di un registro delle lezioni apprese per i casi futuri.

Le attività degli Stati membri coinvolti possono nuovamente essere finanziate nel corso di una riunione operativa, in particolare per sostenere le nuove indagini avviate in seguito alla SIC.

3. OLAF

3.1. Missione e mandato

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha una triplice missione:

- tutela gli interessi finanziari dell'Unione europea indagando su frode, corruzione e qualsiasi altra attività illecita;
- rileva e indaga su fatti gravi connessi all'esercizio delle attività professionali dei membri e del personale delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'UE suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o penali; e
- fornisce sostegno alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell'UE, in particolare alla Commissione europea, nell'elaborazione e attuazione della normativa e delle politiche antifrode.

L'OLAF gode di autonomia di bilancio e amministrativa, con l'obiettivo di renderlo indipendente a livello operativo.

L'OLAF riceve una quantità crescente di informazioni su possibili frodi e irregolarità da un'ampia gamma di fonti. Nella maggior parte dei casi, tali informazioni sono il risultato dei controlli dei responsabili della gestione dei fondi dell'UE nelle istituzioni, organi od organismi dell'UE o negli Stati membri.

Le accuse ricevute dall'OLAF sono sottoposte a una valutazione iniziale tesa a determinare se rientrano nel mandato dello stesso e soddisfano i criteri relativi all'avvio di un'indagine.

L'OLAF può aprire un caso relativo all'indagine di una frode nell'ambito di una delle tre categorie seguenti:

Indagini interne: sono indagini amministrative in seno alle istituzioni e organi dell'UE tese a individuare le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee, inclusi fatti gravi connessi all'esercizio di attività professionali

Indagini esterne: sono indagini amministrative al di fuori delle istituzioni e degli organi dell'UE tese a individuare le frodi o altri comportamenti irregolari di persone fisiche o giuridiche

Casi di coordinamento: l'OLAF contribuisce alle indagini svolte dalle autorità nazionali o da altri servizi comunitari facilitando raccolta e scambio di informazioni e contatti.

3.2. Base giuridica per la partecipazione dell'OLAF a una SIC

Il personale dell'OLAF può partecipare con funzioni di supporto alle SIC costituite in settori della criminalità che rientrano nelle sue competenze. Entro i limiti previsti dalla legislazione OLAF²², il personale dell'OLAF può prestare assistenza in tutte le attività e scambiare informazioni con tutti i membri della SIC.

La partecipazione dell'OLAF a una SIC è definita in un accordo firmato dal direttore generale dell'OLAF e dalle autorità competenti degli Stati membri partecipanti alla SIC. L'accordo va firmato quale allegato dell'accordo SIC.

Il personale dell'OLAF che partecipa a una SIC può assistere nella raccolta delle prove e mettere le sue competenze a disposizione dei membri della squadra a norma della legislazione OLAF e tenendo conto del diritto nazionale dello Stato membro in cui la squadra interviene.

L'OLAF può prestare tutta l'assistenza e fornire tutte le competenze necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi e della finalità della SIC indicati dal responsabile della squadra. Ciò può includere, tra l'altro, la fornitura ai membri della squadra, su richiesta del suo responsabile, di sostegno amministrativo, documentale e logistico, di supporto strategico, tecnico e forense, così come la messa a disposizione di competenze specializzate e consulenza a livello tattico e operativo.

Il personale dell'OLAF non esegue misure coercitive. Il personale dell'OLAF partecipante può, tuttavia, sotto la guida del responsabile della squadra, presenziare alle attività operative della SIC a fini di consulenza e assistenza in loco ai membri della squadra che eseguono misure coercitive, purché non vengano vincoli giuridici a livello nazionale nello Stato membro in cui la squadra interviene.

²² Secondo quanto stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/512 della Commissione, del 25 marzo 2015, e come prescritto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (di seguito "legislazione OLAF").

Spetta allo Stato membro in cui sono attuate le misure investigative mettere a disposizione le attrezzature tecniche (uffici, telecomunicazioni, ecc.) necessarie all'espletamento dei compiti previsti e sostenerne le spese. Tali Stati membri forniscono altresì i sistemi di comunicazione professionale e le altre apparecchiature tecniche necessarie per lo scambio (criptato) di dati e ne sostengono le spese.

L'OLAF si fa carico delle spese legate alla partecipazione del suo personale alla SIC.

3.3. Sostegno dell'OLAF alle SIC

- *Fase operativa*

Il personale dell'OLAF può partecipare con funzioni di supporto alle SIC nel quadro di un'indagine amministrativa dell'OLAF, che potrebbe rientrare nelle categorie seguenti:

Indagini interne

L'OLAF svolge indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento OLAF (UE, Euratom) n. 883/2013, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi pertinenti dell'UE. Il personale dell'OLAF ha il diritto di eseguire verifiche dei locali e ha accesso a qualsiasi informazione pertinente, ivi incluse le informazioni contenute nelle banche dati detenute dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi. Può, inoltre, riprodurre qualsiasi documento pertinente ed eseguire analisi forensi digitali.

Indagini esterne

Al fine di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea, l'OLAF esercita le competenze conferite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 per eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, negli Stati terzi e presso le organizzazioni internazionali. Gli Stati membri interessati assicurano, conformemente al regolamento n. 2185/96, che il personale dell'OLAF possa avere accesso, alle stesse condizioni delle proprie autorità competenti e nel rispetto del diritto nazionale, a tutte le informazioni e alla documentazione relative alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino necessarie per uno svolgimento efficace ed efficiente del controllo e delle verifiche sul posto. Il personale dell'OLAF può svolgere missioni di indagine in Stati terzi quando le prove necessarie per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite non sono disponibili negli Stati membri. Una missione in uno Stato terzo dovrebbe essere condotta con il consenso e la cooperazione delle autorità competenti dello Stato terzo interessato e può riguardare la frode, la corruzione o un'altra attività illecita nei seguenti settori:

dogane;
risorse proprie tradizionali;
spesa dei fondi dell'UE;
spesa dei fondi dell'UE tramite organizzazioni internazionali o istituzioni finanziarie, o fondi gestiti da un'istituzione, un organo o un organismo dell'UE.

Nel suo ruolo di coordinamento della lotta contro la frode a livello dell'UE, l'OLAF coopera strettamente con le sue controparti, inclusa la polizia, le dogane e le autorità giudiziarie, sia in seno all'Unione europea che al di fuori dei suoi confini, per garantire uno scambio rapido di informazioni e azioni tempestive di follow-up, tramite una rete di servizi di coordinamento antifrode (AFCOS).

Inoltre, l'OLAF può fornire consulenze sulla questione oggetto dell'indagine e sulle leggi e normative applicabili negli Stati membri.

- *Chiusura della SIC e follow-up*

Quando tutte le attività investigative sono state completate, è redatta una relazione finale che dovrebbe includere tutte le risultanze e le conclusioni tratte nel corso di un'indagine e di un caso di coordinamento. La relazione finale illustra inoltre i provvedimenti adottati al fine di garantire il rispetto delle garanzie procedurali (inclusa la protezione dei dati) e i diritti delle persone interessate, e riporta nel dettaglio eventuali commenti delle persone interessate in relazione ai fatti che li riguardano.

La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni del direttore generale sull'opportunità di adottare provvedimenti. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che l'istituzione, l'organo o l'organismo pertinente dell'UE e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.

Nel redigere dette relazioni e raccomandazioni gli inquirenti dell'OLAF tengono conto del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Le relazioni così redatte costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria.

Allegato III - Modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune ([GU C 18 del 19.1.2017, pagg. 1-9](#))

A norma:

[Indicare le basi giuridiche applicabili che possono essere tratte dagli strumenti elencati in appresso, ma non esclusivamente:

- *dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, del 29 maggio 2000*¹,
- *della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni*²,
- *dell'articolo 1 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, del 29 dicembre 2003, sull'applicazione di talune disposizioni della convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del relativo protocollo del 2001*³,
- *dell'articolo 5 dell'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America*⁴,
- *dell'articolo 20 del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959*⁵,
- *dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (1988)*⁶,
- *dell'articolo 19 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2000)*⁷,
- *dell'articolo 49 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2003)*⁸,
- *dell'articolo 27 della convenzione relativa alla cooperazione di polizia per l'Europa sudorientale (2006)*⁹.

¹ GU C 197 del 12.7.2000, pag. 13.

² GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.

³ GU L 26 del 29.1.2004, pag. 3.

⁴ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 34.

⁵ STE n. 182.

⁶ Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 1582, pag. 95.

⁷ Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2225, pag. 209, doc. A/RES/55/25.

⁸ Serie dei trattati delle Nazioni Unite, vol. 2349, pag. 41, doc. A/58/422.

⁹ Registrazione presso il segretariato delle Nazioni Unite: Albania, 3 giugno 2009, n. 46240.

1. Parti dell'accordo

Le seguenti parti hanno concluso un accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune, in seguito denominata "SIC":

1.[Inserire il nome della prima agenzia/amministrazione competente di uno Stato che è parte dell'accordo]

e

2.[Inserire il nome della seconda agenzia/amministrazione competente di uno Stato che è parte dell'accordo]

Le parti del presente accordo possono decidere di comune intesa di invitare autorità o amministrazioni di altri Stati a diventare parti del presente accordo.

2. Finalità della SIC

Il presente accordo disciplina la costituzione di una SIC con la seguente finalità:

[Fornire una descrizione della finalità specifica della SIC.

La descrizione dovrebbe includere le circostanze del reato o dei reati oggetto di indagine negli Stati coinvolti (data, luogo e natura) e, se del caso, riferimenti alle procedure nazionali in corso. Mantenere al minimo i riferimenti a dati personali connessi al caso.

In questa sezione dovrebbero essere brevemente descritti anche gli obiettivi della SIC (inclusi ad esempio la raccolta di prove, l'arresto coordinato di indagati, il congelamento dei beni ...). In tale contesto le parti dovrebbero considerare di includere tra gli obiettivi della SIC l'avvio e il completamento di un'indagine finanziaria¹⁰.]

¹⁰ In tale contesto le parti dovrebbero fare riferimento alle conclusioni del Consiglio e al piano d'azione sulla via da seguire in materia di indagini finanziarie (documento del Consiglio 10125/16 + COR1).

3. Periodo contemplato dal presente accordo

Le parti concordano che la SIC opererà per **[indicare la durata specifica]** a partire dall'entrata in vigore del presente accordo.

Il presente accordo entrerà in vigore quando l'ultima parte della SIC l'avrà sottoscritto. Il periodo può essere prorogato di comune intesa.

4. Stati in cui opererà la SIC

La SIC opererà negli Stati delle parti del presente accordo.

La squadra svolge le proprie operazioni conformemente alla legislazione degli Stati in cui interviene in un dato momento.

5. Direttore/direttori della SIC

I direttori della squadra, cui i membri della SIC rispondono nello svolgimento delle proprie funzioni, sono rappresentanti delle autorità competenti partecipanti alle indagini penali degli Stati nel cui territorio la SIC opera in un dato momento.

Le parti hanno designato le seguenti persone direttori della SIC:

| Nome | Posizione/grado | Autorità/agenzia | Stato |
|------|-----------------|------------------|-------|
| | | | |
| | | | |

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, sarà designato immediatamente un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.

6. Membri della SIC

Oltre alle persone di cui al punto 5, le parti allegano al presente accordo un apposito elenco dei membri della SIC¹¹.

Nel caso in cui uno dei membri della SIC sia impossibilitato a svolgere i propri compiti, sarà designato immediatamente un sostituto mediante notifica scritta del direttore competente della SIC.

7. Partecipanti alla SIC

Le parti della SIC concordano di coinvolgere **[inserire ad esempio Eurojust, Europol, OLAF...]** in qualità di partecipanti alla SIC. Disposizioni specifiche relative alla partecipazione di **[inserire il nome]** sono oggetto della pertinente appendice al presente accordo.

¹¹ Se necessario la SIC può comprendere esperti nazionali nel recupero dei beni.

8. Raccolta di informazioni e prove

I direttori della SIC possono concordare procedure specifiche da seguire per la raccolta di informazioni e prove da parte della SIC negli Stati in cui opera.

Le parti conferiscono ai direttori della SIC la funzione di consulente in materia di assunzione delle prove.

9. Accesso a informazioni e prove

I direttori della SIC specificano i processi e le procedure da seguire per quanto concerne la condivisione tra loro di informazioni e prove raccolte nel quadro della SIC in ciascuno Stato membro.

[Le parti possono inoltre concordare una disposizione contenente norme più specifiche sull'accesso, il trattamento e l'uso di informazioni e prove. Tale disposizione può essere considerata opportuna in particolare nei casi in cui la SIC non si fonda né sulla convenzione dell'UE né sulla decisione quadro (che includono già specifiche disposizioni in proposito - si veda l'articolo 13, paragrafo 10, della convenzione).]

10. Scambio di informazioni e prove raccolte prima della costituzione della SIC

Le informazioni o le prove già disponibili al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e concernenti le indagini ivi descritte possono essere condivise tra le parti nel quadro dell'accordo.

11. Informazioni e prove raccolte da Stati che non partecipano alla SIC

Qualora sia necessario inviare una richiesta di assistenza giudiziaria a uno Stato che non partecipa alla SIC, lo Stato richiedente valuta se ricercare il consenso da parte dello Stato richiesto a condividere con le altre parti della SIC le informazioni o prove raccolte a seguito dell'esecuzione della richiesta.

12. Disposizioni specifiche relative a membri distaccati

[Se del caso, nel quadro della presente disposizione le parti possono concordare condizioni specifiche alle quali i membri distaccati possono:

- effettuare indagini - comprese in particolare misure coercitive - nello Stato delle operazioni (se del caso è possibile menzionare qui, o in alternativa allegare all'accordo, le legislazioni nazionali)*
- richiedere che nello Stato del distacco siano eseguite misure*
- condividere informazioni raccolte dalla squadra*
- detenere/utilizzare armi]*

13. Modifiche dell'accordo

Il presente accordo può essere modificato di comune intesa tra le parti. Salvo disposizione contraria del presente accordo, è possibile apportare modifiche in qualsiasi forma scritta concordata dalle parti¹².

14. Consultazione e coordinamento

Le parti garantiranno di consultarsi a vicenda ogniqualvolta necessario al coordinamento delle attività della squadra, inclusi (senza che l'elenco sia limitativo):

- l'esame dei progressi compiuti e della prestazione della squadra,
- i tempi e i metodi di intervento degli inquirenti,
- il modo migliore per avviare i risultanti procedimenti giudiziari, definire la sede del processo e operare confische.

15. Comunicazione con i media

I tempi e i contenuti della comunicazione con i media, se prevista, sono concordati dalle parti e rispettati dai partecipanti.

16. Valutazione

Le parti possono prendere in considerazione di valutare le prestazioni della SIC, le migliori prassi utilizzate e gli insegnamenti tratti. Una riunione apposita per effettuare tale valutazione può essere organizzata.

[In questo contesto le parti possono fare riferimento allo specifico modulo di [valutazione della SIC](#) elaborato dalla rete di esperti sulle SIC dell'UE. È possibile richiedere il finanziamento dell'UE a sostegno della riunione di valutazione.]

17. Disposizioni specifiche

[Inserire, se pertinente. I seguenti punti sono intesi a evidenziare eventuali aspetti che possono essere specificamente illustrati.]

17.1. Norme di divulgazione

[Le parti possono voler chiarire qui le norme nazionali applicabili in materia di comunicazione alla difesa e/o allegarne una copia o una sintesi.]

¹² Le appendici 2 e 3 contengono esempi di formulazioni.

17.2. Disposizioni in materia di gestione/recupero dei beni

17.3. Responsabilità

[Le parti possono voler regolamentare questo aspetto, in particolare nei casi in cui la SIC non si fondi né sulla convenzione dell'UE né sulla decisione quadro (che includono già specifiche disposizioni in proposito - si vedano gli articoli 15 e 16 della convenzione).]

18. Disposizioni organizzative

[Inserire, se pertinente. I seguenti punti sono intesi a evidenziare eventuali aspetti che possono essere specificamente illustrati.]

18.1. Strutture (uffici, veicoli, altre attrezzature tecniche)

18.2. Costi/spese/assicurazione

18.3. Sostegno finanziario alle SIC

[Qui le parti possono concordare disposizioni specifiche sui ruoli e sulle responsabilità all'interno della squadra per quanto concerne la presentazione di richieste di finanziamento dell'UE.]

18.4. Lingua di comunicazione

Fatto a (luogo della firma), il (data)

[Firma di tutte le parti]

Appendice I

AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE

Partecipanti alla SIC

Accordo con Europol/Eurojust/Commissione (OLAF), con organismi competenti in forza di disposizioni adottate nel quadro dei trattati e con altri organismi internazionali.

1. Partecipanti alla SIC

Alla SIC parteciperanno le seguenti persone:

| Nome | Posizione/grado | Organizzazione |
|------|-----------------|----------------|
| | | |
| | | |

[Inserire il nome dello Stato membro] ha deciso che il suo membro nazionale di Eurojust parteciperà alla squadra investigativa comune a nome di Eurojust/in qualità di autorità nazionale competente¹.

Nel caso in cui una delle persone summenzionate sia impossibilitata a svolgere i propri compiti, sarà designato un sostituto. La sostituzione è comunicata per iscritto a tutte le parti interessate e allegata al presente accordo.

2. Disposizioni specifiche

La partecipazione delle persone summenzionate sarà soggetta alle seguenti condizioni e avrà esclusivamente le seguenti finalità:

2.1. *Primo partecipante all'accordo*

- 2.1.1. Finalità della partecipazione
- 2.1.2. Diritti conferiti (se esistenti)
- 2.1.3. Disposizioni relative ai costi
- 2.1.4. Finalità e ambito della partecipazione

2.2. *Secondo partecipante all'accordo (se applicabile)*

- 2.2.1. ...

¹ Cancellare la voce non pertinente.

3. Condizioni di partecipazione del personale Europol

- 3.1. Il personale Europol partecipante alla squadra investigativa comune assiste tutti i membri della squadra e mette a disposizione dell'indagine comune l'intera gamma di servizi di sostegno di Europol, secondo le modalità e in conformità del regolamento Europol. Non applica misure coercitive. Il personale Europol può tuttavia, su indicazione e sotto la guida del direttore/dei direttori della squadra, presenziare alle attività operative della squadra investigativa comune a fini di consulenza e assistenza in loco ai membri della squadra che eseguono misure coercitive, purché non vengano vincoli giuridici nello Stato in cui la squadra interviene.
- 3.2. L'articolo 11, lettera a), del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea non si applica al personale Europol durante la partecipazione alla SIC². Nel corso degli interventi della SIC il personale Europol è soggetto, per quanto riguarda gli illeciti subiti o commessi, alla legislazione nazionale dello Stato membro delle operazioni applicabile alle persone con funzioni comparabili.
- 3.3. Il personale Europol può entrare in collegamento diretto con i membri della SIC e fornire a tutti loro tutte le informazioni necessarie conformemente al regolamento Europol.

² Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea (versione consolidata) ([GUC 326 del 26.10.2012, pag. 266](#)).

Appendice II

AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE

Accordo volto a prorogare una squadra investigativa comune

Le parti hanno convenuto di prorogare la squadra investigativa comune (di seguito "SIC") costituita con l'accordo del **[inserire la data]**, fatto a **[inserire il luogo di firma]**, di cui si allega copia.

Le parti ritengono che la SIC debba essere prorogata oltre il periodo previsto all'atto della sua costituzione **[inserire la data di fine del periodo previsto]** perché la finalità di cui all'**articolo [specificare l'articolo sulla finalità della SIC]** non è stata ancora raggiunta.

Le circostanze che rendono necessario prorogare la durata della SIC sono state esaminate attentamente da tutte le parti. La proroga è considerata essenziale per il raggiungimento della finalità per cui la SIC è stata costituita.

La SIC resterà perciò operativa per un periodo supplementare di **[indicare la durata specifica]** a partire dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale periodo può essere nuovamente prorogato dalle parti di comune intesa.

Data/Firma

Appendice III

AL MODELLO DI ACCORDO VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SQUADRA INVESTIGATIVA COMUNE

Le parti hanno convenuto di modificare l'accordo scritto che costituisce una squadra investigativa comune (di seguito "SIC") del [*inserire la data*], fatto a [*inserire il luogo di firma*], di cui si allega copia.

I firmatari hanno convenuto di modificare i seguenti articoli come segue:

1. (Modifica ...)
2. (Modifica ...)

Le circostanze che rendono necessario modificare l'accordo relativo alla SIC sono state esaminate attentamente da tutte le parti. La o le modifiche dell'accordo sono considerate essenziali per raggiungere la finalità per cui la SIC è stata costituita.

Data/Firma

Allegato IV - Elenco di controllo per la pianificazione e il coordinamento delle attività operative

1. Questioni generali

Per consentire alle SIC di operare con efficienza, i partner della SIC possono convenire - se non già previste nell'accordo SIC stesso - modalità pratiche relative, tra l'altro, ai seguenti aspetti:

obiettivi dell'indagine (sia a breve che a medio termine);

scambio di informazioni e prove: canali di comunicazione e frequenza, cioè utilizzo di SIENA, disponibile tramite Europol, quale mezzo protetto per la comunicazione di informazioni personali o sensibili, oppure e-mail protetta disponibile con l'attrezzatura di Europol;

coordinamento delle misure investigative: frequenza e modalità (faccia a faccia o mediante connessione video) dei briefing operativi;

ruolo dei membri distaccati: tempistiche e durata del distacco; possibili missioni nello Stato delle operazioni;

amministrazione e logistica: lingua di lavoro, attrezzature (uffici, veicoli, apparecchiature informatiche, altro), risorse, personale;

requisitivi in materia di divulgazione e ammissibilità: chiarimento delle rispettive norme interne e individuazione dei requisiti specifici che possono essere pertinenti in vista delle operazioni della SIC;

sostegno finanziario: ruoli e responsabilità per la presentazione di domande di finanziamento e richieste di rimborso;

strategie di perseguimento dell'azione penale: accordi sulla giurisdizione, incluso un eventuale trasferimento dei procedimenti.

2. Questioni specifiche per reati

Per i reati seguenti i partner della SIC possono inoltre prendere in considerazione ulteriori aspetti:

tratta di esseri umani: accordi speciali per il sostegno alle vittime;

traffico di stupefacenti: trattamento dei campioni e loro esame forense ulteriore, inclusa la copertura delle spese;

falsificazione dell'euro: cooperazione con la Banca centrale europea e/o le banche nazionali, nonché con il gruppo di Europol sulla falsificazione di monete;

riciclaggio di denaro e recupero dei beni: coordinamento della cooperazione con gli Stati terzi; accordi specifici al fine di affrontare la dimensione finanziaria delle indagini, accordi in materia di reperimento, congelamento, confisca, gestione e condivisione dei beni tra i partner della SIC (e, se del caso, con gli Stati non coinvolti nella SIC), inclusa la necessità di misure urgenti volte e a prevenire la dispersione dei beni, utilizzo delle reti esistenti (come CARIN e altre reti regionali di recupero dei beni);

falsificazione: condizioni relative al coinvolgimento di parti private, avvio e coordinamento delle indagini finanziarie;

reati contro il patrimonio: conservazione dei beni sequestrati, inclusa la condivisione delle spese di conservazione;

cibercriminalità: condizioni relative al coinvolgimento di parti private; coinvolgimento di Stati non membri dell'UE.

Se sono necessari chiarimenti su aspetti specifici dei diversi tipi di reati, è possibile rivolgersi agli esperti e analisti di Europol e agli uffici nazionali di Eurojust, nonché trovare soluzioni durante le riunioni operative/di coordinamento (cfr. l'allegato II).